



Riunione del 8 gennaio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 22**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente-Relatore  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

**20.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- Cicolari Greta, atleta**

*“per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt.16 Statuto Fipav, 19 RAT. e 2 codice comportamento sportivo Coni, accusato falsamente il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di averle rifiutato assistenza sanitaria così violando i suoi compiti istituzionali e le norme deontologiche professionali, nonché per aver, in violazione delle stesse norme, accusato falsamente il Segretario Generale Fipav di aver imposto al Dr. Cameli di rifiutare l'assistenza sanitaria”.*

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti della suddetta tesserata in relazione al capo di incolpazione sopra testualmente riportato e regolarmente contestato.

La CGN, in relazione a tali fatti, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 8 gennaio 2014, nella quale in rappresentanza della deferita era presente l'Avv. Michele Pontecorvo in forza di delega in calce alla memoria difensiva del 7 gennaio 2014.

\* \* \*

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione del Sostituto Procuratore Federale che ha insistito per l'applicazione della sanzione richiesta con relazione ex art 72 Reg. Giur. alla quale si riportava integralmente;
- udito l'Avv. Michele Pontecorvo il quale ha esposto oralmente le argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva pervenuta alla Segreteria di questa Commissione il giorno 7 gennaio 2014, chiedendo il non luogo a sanzione;



#### PREMESSO CHE

La fattispecie in esame trae origine dalle affermazioni contenute nella memoria difensiva del 10.10.2013 prodotta dinanzi questa Commissione, relativa ad altro procedimento disciplinare n. 8-2013-14, a firma dell'Avv. Michele Pontecorvo e sottoscritta per convalida e ratifica dalla tesserata Greta Cicolari.

In tale scritto, l'odierna deferita, oltre a difendersi su quanto oggetto di contestazione, denunciava i comportamenti asseritamente tenuti da più componenti di organismi federali, ritenuti vessatori e contrari ai rispettivi doveri istituzionali, chiedendo l'apertura di un procedimento disciplinare a loro carico.

La Procura Federale, preso atto della richiesta, apriva un nuovo fascicolo ma non ravvisando chiari ed oggettivi profili di responsabilità a carico dei soggetti denunciati, ne disponeva l'archiviazione in istruttoria, nel contempo decidendo per l'apertura di un procedimento a carico della Cicolari, ritenendo meritevole di approfondimento la portata, potenzialmente calunniosa, delle accuse mosse.

Nel corpo della memoria difensiva, infatti, venivano evidenziati *“evidenti profili di gravi responsabilità disciplinare”* a carico di taluni soggetti tesserati *“per aver essi attuato deliberatamente un vero e proprio piano persecutorio a danno della stessa Cicolari”*.

Più in particolare, si accusava il Medico Sportivo Federale, Dr. Sergio Cameli, di essersi rifiutato di sottoporre a visita medica la Cicolari, affetta da una grave patologia, così venendo meno ai suoi doveri istituzionali e deontologici, nonché il Segretario Generale, Alberto Rabiti, di aver imposto al citato Dr. Cameli di rifiutare alla stessa Cicolari assistenza sanitaria, così venendo meno, anche lui, ai suoi doveri istituzionali, in pregiudizio dei diritti dell'atleta.

#### OSSERVA

La vicenda va inquadrata nell'ambito del rapporto irrimediabilmente deteriorato tra la Federazione e l'atleta Cicolari Greta per effetto del conflittuale atteggiamento da quella assunto nei confronti del C.T. Lissandro e dall'intero staff della Nazionale di Beach Volley e alla conseguente risoluzione del contratto che legava la FIPAV alla Cicolari.

Deterioramento che ha determinato il verificarsi di ulteriori fatti che hanno già formato oggetto di esame da parte di questa Commissione e che hanno determinato l'applicazione di pesanti sanzioni per l'odierna deferita.

In un simile contesto i fatti oggetto del presente procedimento debbono essere esaminati ed interpretati con le cautele che il caso impone esaminando la documentazione in atti ed, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra l'atleta e il medico federale Dr. Cameli in data 2-3.10.2013.



Dallo scambio di email tra di essi intervenuto si evince che, a distanza di diversi giorni dall'infortunio occorso alla Cicolari in data 20.09.2013, quando ormai il rapporto contrattuale che legava l'atleta alla Federazione si era già risolto (25.09.2013) e la Cicolari aveva già iniziato le cure fisioterapiche e farmaceutiche prescritte, l'atleta, riferendosi ad una conversazione telefonica avuta con il Dott. Cameli in data 30.09.2013, si lamentava di un preteso rifiuto del medico a sottoporla a visita medica motivato dalla sua recente esclusione dalla squadra nazionale di beach volley.

A tale email il giorno seguente rispondeva il dottor Cameli il quale, pur confermando di essere stato contattato telefonicamente dall'atleta in data 30.09.2013 in merito alle sue condizioni di salute, negava recisamente non soltanto di essersi rifiutato di visitare la Cicolari ma anche che una simile richiesta gli fosse stata fatta dall'atleta e di essersi pertanto limitato, in qualità di medico federale, a riferire che a seguito della recente esclusione dalla squadra nazionale a lui comunicata dal Segretario Generale, di non essere più il suo medico di riferimento e che, la visita presso il pronto soccorso alla quale si era sottoposta il giorno stesso per le ustioni asseritamente riportate in conseguenza dei trattamenti fisioterapici a cui era stata sottoposta, aveva reso superfluo il suo parere.

Alla luce di quanto precede, è opinione di questa Commissione che le accuse mosse dalla deferita nei confronti del Segretario Generale di aver assunto un atteggiamento deliberatamente persecutorio nei confronti dell'incolpata, e del medico federale di averle negato assistenza sanitaria, benché infondate, sono probabilmente il frutto del convincimento dell'atleta (non condiviso da questa Commissione) di essere vittima di una persecuzione.

Senonché l'atleta si è limitata a dare la propria versione dei fatti in base al proprio convincimento e della percezione che degli stessi ha avuto.

Tale convincimento esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa e, pertanto, la condotta contestata non può essere disciplinarmente sanzionata.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione nei confronti della tesserata Greta Cicolari.

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 17 gennaio 2014